SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA -

Doc. XVIII n. 4

RISOLUZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

(Relatrice DONNO)

approvata nella seduta del 6 settembre 2018

SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE ISTITUISCE IL FONDO EUROPEO PER LA DIFESA (COM (2018) 476 DEFINITIVO/2)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 13 settembre 2018

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018) 476 definitivo/2),

tenuto conto che il provvedimento rientra fra le iniziative legislative volte a promuovere lo sviluppo armonioso dell'Unione europea attraverso misure di rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale dei diversi ambiti regionali, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 175 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

premesso che:

la proposta di regolamento si compone di 39 articoli divisi in cinque titoli. In particolare il titolo 1 (articoli da 1 a 21) reca le disposizioni comuni sulla ricerca e sullo sviluppo; il titolo 2 (articolo 22) le disposizioni specifiche applicabili alla ricerca; il titolo 3 (articoli da 23 a 26) le disposizioni specifiche applicabili allo sviluppo; il titolo 4 (articoli da 27 a 35) le disposizioni sulla *governance*, il monitoraggio, la valutazione e il controllo; il titolo 5 (articoli da 36 a 39) gli atti delegati, le disposizioni transitorie e finali;

la proposta si inserisce nell'ambito delle politiche europee sulla difesa comune, che negli ultimi mesi hanno subito una significativa accelerazione, che ha portato, tra l'altro, alla decisione del Consiglio europeo del dicembre 2017 di istituire una cooperazione strutturata permanente in materia di difesa (PESCO), che vede attualmente la partecipazione di 25 Stati membri (con la sola eccezione di Danimarca e Irlanda);

la finalità generale del Fondo (come si legge nell'articolo 3) è quella di promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa, sostenendo i progetti di ricerca collaborativa che potrebbero migliorare sensibilmente le prestazioni delle capacità future, al fine di massimizzare l'innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie per la difesa, a condizione che il fondo sia effettivamente improntato a criteri che sostengano competitività, partecipazione e inclusività, sia a livelli di Stati membri che di imprese;

le risorse previste dal Fondo (come indicato dall'articolo 4) ammontano, per il bilancio 2021-2027, a 13 miliardi di euro, con la seguente suddivisione indicativa: fino a 4,1 miliardi per i progetti di ricerca; fino a 8,9 miliardi per i progetti di sviluppo. Tra dette risorse una quota di almeno il 5 per cento (cioè 650 milioni) è destinata a sostenere le tecnologie di rottura per la difesa e i materiali innovativi;

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per usufruire delle risorse del fondo, le aziende (e i loro sub-appaltatori) devono rispettare tre condizioni:

- 1. essere stabilite nell'Unione europea o in un Paese associato;
- 2. avere le strutture di gestione esecutiva nell'Unione europea o in un Paese associato;
- 3. non essere controllate da un Paese terzo o da soggetti di Paesi terzi;

in deroga a questi requisiti, sono ammesse a partecipare ai bandi aziende che, pur se stabilite nell'Unione europee o in un Paese associato, siano controllate da Paesi o entità terze, se la loro partecipazione sia «necessaria per raggiungere gli obiettivi dell'azione» e se questa partecipazione «non metta a rischio gli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri». Per assicurare la tutela di tali interessi, le domande di partecipazione devono essere autorizzate dal Paese dove l'azienda è stabilita e devono essere accompagnate da informazioni a garanzia che il controllo sull'azienda non sarà esercitato in maniera tale da limitare la sua capacità di eseguire e completare l'azione. Sarà impedito l'accesso di parte di Paesi e soggetti terzi a informazioni classificate o comunque sensibili; le persone coinvolte nel progetto devono disporre di un nulla osta di sicurezza nazionale (national security clearance), rilasciato da uno Stato membro o da un Paese associato; la proprietà dei risultati del progetto deve rimanere nella disponibilità dei beneficiari e non deve essere soggetta a controlli o restrizioni da parte di Paesi o soggetti terzi, per tutta la durata del progetto e per un determinato periodo dopo la sua conclusione;

la proposta di regolamento definisce, inoltre, (all'articolo 11), all'interno degli obiettivi generali prima ricordati, un elenco di azioni idonee a usufruire dei finanziamenti del Fondo;

la *governance* del fondo è affidata ad un Comitato presieduto da un membro della Commissione europea, composto da rappresentanti degli Stati membri e assistito dall'Agenzia europea per la difesa e dal Servizio europeo per l'azione esterna;

la proposta di regolamento stabilisce (all'articolo 14) quote di cofinanziamento differenziate, a seconda delle attività che si propone di realizzare. Per lo sviluppo di prototipi, l'assistenza finanziaria del Fondo non può eccedere il 20 per cento dei costi. Tale quota può però crescere (fino al 30 per cento) nel caso in cui il progetto sia sviluppato in ambito PE-SCO, oppure nel caso di coinvolgimento trans-frontaliero di piccole e medie imprese. Per le attività di test, certificazioni e qualificazioni, la quota di finanziamento può arrivare fino all'80 per cento delle spese complessive. Per le altre attività, e in particolare per la ricerca, il Fondo può coprire anche al 100 per cento i costi del progetto. Per lo sviluppo di prototipi, oltre che per i test e le attività di qualificazione e certificazione dei prodotti, i soggetti che richiedono i finanziamenti devono dimostrare (articolo 23, comma 3) che almeno due Stati membri (o Paesi associati) intendano acquisire il prodotto finale o utilizzare la tecnologia, e che, a

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

monte, il progetto sia basato su requisiti tecnici definiti congiuntamente dai Paesi che lo co-finanziano;

la proposta definisce, inoltre (articolo 13), i criteri per la selezione dei progetti di finanziamento;

per tutto quanto premesso,

apprezzata la possibilità che, nella valutazione del contributo dei progetti di finanziamento agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione europea possono essere considerati, sotto diversi aspetti, «gli accordi di cooperazione regionali e internazionali» e le «priorità regionali e internazionali, con il fine precipuo di evitare inutili duplicazioni, purché siano al servizio degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e non escludano la partecipazione di qualsiasi Stato membro»;

apprezzato il principio secondo cui i progetti di finanziamento devono prevedere necessariamente la partecipazione di almeno tre soggetti giuridici, stabiliti in almeno tre differenti Stati membri (o Paesi associati), ma rilevata con preoccupazioni la previsione di alcune possibili deroghe a tale principio;

preso, inoltre, atto delle risultanze delle audizioni informali effettuate, congiuntamente con le Commissioni Difesa e Attività produttive della Camera dei deputati;

considerato che il Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 ha invitato a compiere ulteriori progressi sulla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, sia nella sezione «ricerca» che nella sezione «capacità»;

preso atto che, come indicato nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, la Commissione europea ha proposto di considerare i contributi nazionali alla parte capacità del Fondo europeo per la difesa come misure «una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e, quindi, non computabili nel calcolo del deficit strutturale,

esprime una valutazione favorevole, previa formulazione delle seguenti osservazioni:

- a) occorre cogliere l'opportunità offerta dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare, anche nel nostro Paese, una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria, con particolare attenzione per le produzioni dual-use che assicurino anche una ricaduta nel settore civile di tale strategia comune;
- b) in vista della possibile creazione nella Commissione europea di una specifica Direzione generale difesa, sia chiarito se e come quest'ultima, in caso di costituzione, abbia o meno un ruolo nella gestione del Fondo;
- c) è necessario operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concretamente concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo. A tal fine, è indispensabile avviare immediatamente un confronto ispirato alla

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

massima collaborazione e integrazione con i maggiori *partner* europei e, in particolare, con Francia e Germania;

- d) è opportuno che, da un lato, si vigili sul processo di consolidamento ed aggregazione industriale che si produrrà a livello europeo nel contesto dello sviluppo di una base industriale europea della difesa e nell'ambito dei progetti promossi del Fondo europeo per la difesa, affinché sia promossa e preservata la capacità e l'autonomia tecnologica e produttiva dell'intera filiera delle imprese italiane operanti nell'ambito della difesa, e dall'altro si prevedano, anche in collaborazione con le grandi imprese, fortemente interessate ed attente all'evolversi delle dinamiche politico-industriali, azioni di sostegno volte a favorire la partecipazione delle micro e medie imprese italiane, operanti nel settore della difesa, in progetti collaborativi ed iniziative promosse nel contesto del Fondo europeo per la difesa;
- *e)* occorre valutare la creazione a livello nazionale di una cabina di regia per individuare e proporre progetti capaci di attrarre i finanziamenti del Fondo;
- f) chiarire il ruolo del Regno Unito nel Fondo alla luce del processo *Brexit*, promuovendo il suo coinvolgimento indipendentemente dall'esito delle trattative in corso per l'uscita dall'Unione europea;
- g) prevedere, qualora i programmi siano stati approvati e sviluppati, l'opportunità di una modalità di condivisione del *know-how* acquisito dalle aziende nello sviluppo dei progetti finanziati dal Fondo nei confronti degli altri Paesi membri dell'Unione europea;
- h) valutare l'opportunità, qualora il processo di sinergia europea dell'industria della difesa comporti nella sua razionalizzazione la perdita di posti di lavoro o la chiusura di stabilimenti «messi ai margini» da siffatto processo, di istituire un fondo destinato alla riconversione di tali stabilimenti e al recupero dei posti di lavoro in altri settori industriali;
- *i)* a livello europeo sia garantita una stretta sinergia tra la parte di ricerca e industriale e gli utilizzatori finali, in modo da favorire lo sviluppo di tecnologie, assetti e capacità che abbiano delle ricadute concrete sulle varie Forze armate degli Stati membri che si troveranno ad utilizzarle, evitando logiche di finanziamento incentrate soprattutto sulle possibili imprese beneficiarie piuttosto che sulle reali necessità degli utilizzatori finali;
- *l)* con specifico riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, occorre:

che siano escluse, ai fini dell'individuazione delle azioni ammissibili ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 11 della proposta di regolamento, deroghe al requisito minimo della partecipazione di almeno tre imprese in tre diversi Paesi membri/associati, al fine di promuovere una collaborazione più inclusiva possibile fra quanti saranno disponibili e interessati a sviluppare insieme nuovi equipaggiamenti e tecnologie;

vigilare affinché nell'*iter* negoziale della proposta sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 4, in base alla quale be-

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

neficiari e subfornitori coinvolti nelle azioni cofinanziate dal Fondo hanno la possibilità di fare uso di proprie infrastrutture, risorse ed *asset* situati in Paesi terzi, alle sole condizioni che ciò sia necessario per il perseguimento del progetto e non pregiudichi la sicurezza e gli interessi dell'Unione, consentendo di fare impiego di specifiche infrastrutture e *know-how* aziendali insistenti nel territorio;

prevedere all'articolo 14, paragrafo 2, lettera *b*), che l'assistenza finanziaria del Fondo possa raggiungere il 100 per cento dei costi ammissibili anche per le azioni di collaudo, qualificazione e certificazione;

chiarire il meccanismo di *governance* del Fondo, specificando il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa e quello del Servizio europeo per l'azione esterna:

chiarire il sistema di negoziazione delle singole convenzioni tra Paesi membri coinvolti per la realizzazione dei progetti;

sia sviluppato un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa prevedendo una percentuale del Fondo da destinarsi esplicitamente ad esse, al fine di promuovere le tante eccellenze italiane del settore, spesso svantaggiate nell'accesso ai Fondi europei;

chiarire le modalità di accesso e la relazione tra Commissione europea, operatori economici e Stati di riferimento in caso di partecipazione ai progetti finanziati dal Fondo in oggetto da parte di partecipate da Stati o soggetti terzi;

stabilire che il sistema di valutazione e controllo dei risultati prodotti grazie al Fondo europeo in esame evidenzi le ricadute di medio e lungo termine e si preveda di comunicare tali valutazioni anche agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali, per un opportuno livello di controllo democratico;

chiarire, in termini inequivoci, quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure «una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale;

assicurare una copertura finanziaria adeguata e costante nel tempo per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del Fondo per il periodo 2021-2027;

chiarire che, tra gli obiettivi del Fondo, vi sia il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e favorire la cooperazione pacifica con i Paesi terzi;

prevedere l'automatica applicazione della valutazione *ad hoc* dei costi indiretti ritenendo il contributo forfettario del 25 per cento come possibilità residuale:

mantenere una adeguata attenzione al settore cantieristico, anche in considerazione della particolare conformazione geografica italiana.